

Contratto di solidarietà

I contratti di solidarietà - istituiti dalla L.863/84 - e il conseguente godimento dei benefici previsti dalla legge, riguardano tutte le aziende che, per assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato o per evitare una riduzione di personale, stipulano contratti collettivi aziendali che comportano la riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione. La legge prevede il godimento di benefici e sgravi contributivi alle aziende che stipulano contratti di solidarietà.

La nuova finanziaria per il 2002, legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che le imprese industriali che stipulano contratti collettivi aziendali e che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare in tutto o in parte il ricorso alla cassa integrazione guadagni, possono ancora beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 4 del DL 20 gennaio 1998, n.4 per tutto l'anno 2002. Alle imprese interessate, quindi, continua ad essere corrisposto il contributo previsto, per un periodo massimo di due anni.

Tipologia e campo di applicazione

I contratti di solidarietà possono essere difensivi o espansivi.

Il contratto di solidarietà difensivo comporta una riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare la riduzione di personale.

Il contratto di solidarietà espansivo comporta una riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato.

AZIENDE

Possono stipulare contratti di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS , nonché ulteriori imprese individuate dalla legge.

LAVORATORI

Possono beneficiare del contratto di solidarietà i dipendenti delle aziende sopra indicate con l'esclusione di:

- apprendisti
- CFL
- Dirigenti

Durata

Il limite massimo del contratto di solidarietà è di 24 mesi, prorogabile di altri 24 mesi o di 36 mesi (nel Mezzogiorno).

Contratti di solidarietà difensivi per aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS:

Agevolazioni

DATORE DI LAVORO

Per i contratti stipulati dal 15/06/96, il datore di lavoro può godere, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà in percentuale variabile tra il 25% e il 40% a seconda dell'area di applicazione.

LAVORATORI

La retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell'orario viene compensata con un trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Per i contratti stipulati dal 15/06/96 tale integrazione è pari al 60% della retribuzione persa.

L'integrazione viene anticipata dal datore di lavoro, previa autorizzazione dell'INPS.

Contratti di solidarietà difensivi per aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS: agevolazioni

Erogazione di un contributo pari al 50% della retribuzione persa dai lavoratori interessati alla riduzione di orario, per un massimo di 24 mesi.

Questo contributo deve essere ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori.

Contratti di solidarietà espansivi: agevolazioni

Per ogni lavoratore assunto, il datore di lavoro può godere di un contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda:

15% per i primi 12 mesi

10% per i successivi 12 mesi

5% per i successivi 12 mesi.

AZIENDE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS

Possono stipulare contratti di solidarietà imprese che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS, in particolare:

- imprese alberghiere anche con meno di 16 dipendenti

- aziende termali pubbliche e private anche con meno di 16 dipendenti, in grave crisi occupazionale
- imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, anche con meno di 16 dipendenti.

PROCEDURA

L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il quale preveda una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo più razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale al competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, che provvede entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Tale domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonché ogni eventuale domanda di proroga, può essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVI

Dopo la stipula dell'accordo collettivo di solidarietà tra l'azienda e i sindacati maggiormente rappresentativi, l'accordo deve essere depositato presso l'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI - AZIENDE IN CIGS

Nelle aziende in CIGS le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi sono pari a:

- riduzione del 25% (30% in aree svantaggiate, ob.1 e 2 del regolamento CEE 2052/88), in caso di riduzione di orario superiore del 20% rispetto all'orario contrattuale;
- riduzione del 35% (40% in aree svantaggiate, ob.1 e 2 del regolamento CEE 2052/88), in caso di riduzione di orario superiore del 30% rispetto all'orario contrattuale.

AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVI

Il datore di lavoro che assume con un contratto di solidarietà espansivo un giovane tra i 15 e i 29 anni, in alternativa al contributo calcolato sulla base della retribuzione lorda, può scegliere di versare un contributo fisso settimanale pari a quello previsto per gli apprendisti, per la durata di tre anni, sempre non oltre il compimento del 29° anno di età.

Le aziende del Mezzogiorno possono beneficiare di un ulteriore contributo, pari al 30% della retribuzione contrattuale.

Bibliografia normativa

L 863/84

L 236/93

L 223/91

L 451/94

L 608/96

L 160/88

L 448/99 (finanziaria 2000)

DL 326/95

Circ INPS 310/94

Circ INPS 89/96

L 48/88